



*Ministero*  
*delle Infrastrutture e dei Trasporti*  
Capitaneria di porto di Venezia

**Ordinanza N° 26 /2018**

Il Comandante del porto e Capo del Circondario Marittimo di Venezia,

- VISTA:** la propria Ordinanza n° 12 in data 21/03/2018, con la quale è stata disciplinata la navigazione nello specchio acqueo del bacino di evoluzione n° 3 di Porto Marghera, al fine di eseguire i lavori di ricognizione precauzionale da ordigni bellici esplosivi, per conto dell'Autorità di Sistema Portuale di Venezia, da parte dell'impresa "SO.GE.L.MA" S.r.l.;
- VISTA:** l'istanza acquisita a protocollo n°14364 in data 03/05/2018 dell'impresa "SO.GE.L.MA" S.r.l., avente sede in Scandicci (FI), volta a richiedere una proroga della validità del prefato provvedimento sino alla data del 15/05/2018, al fine di permettere le attività di verifica tecnica in cantiere da parte del Comando Logistico della Marina Militare, 5° Ufficio Bonifiche Subacquee Ordigni Bellici, di Napoli;
- PRESO ATTO:** che con foglio protocollo n° M\_D MCOMLOG00010634 in data 24/04/2018 il Comando Logistico della Marina Militare, Reparto Infrastrutture e Servizi Generali – 5° Ufficio Bonifiche Subacquee Ordigni Bellici, ha comunicato, all'Impresa esecutrice dei lavori e al committente, la data del 07/05/2018 (riserva 08/05/2018) come giorno utile alla prevista verifica tecnica;
- RITENUTO:** necessario disciplinare il transito di unità nel bacino di evoluzione interessato dai lavori, ai soli fini di salvaguardare la sicurezza della navigazione e la vita umana in mare;
- VISTA:** la legge del n°84/1994 e ss.mm./ii.;
- VISTI:** gli articoli 62 e 81 del codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione (parte marittima);

## **RENDE NOTO**

che **nell'arco temporale compreso fra il giorno 07/05/2018 e il giorno 15/05/2018** il personale di MARICOMLOG Napoli e gli operatori Palombari della Marina Militare, con il supporto dell'impresa "SO.GE.L.MA S.r.l.", effettueranno le operazioni di verifica tecnica presso la parte di specchio acqueo del bacino di evoluzione n° 3 di Porto Marghera già disciplinata dall'Ordinanza n° 12 datata 21/03/2018 in premessa citata.

## **ORDINA**

### **Articolo 1**

**Nell'arco temporale compreso fra il giorno 07/05/2018 e il giorno 15/05/2018**, lo specchio acqueo di cui al "rende noto", in presenza dei mezzi impiegati nelle operazioni di verifica tecnica a seguito di ricognizione residuati bellici, è interdetto alla navigazione, alla sosta, all'ancoraggio e a qualsivoglia altro uso pubblico, da parte di unità navali di qualunque tipologia non interessate dall'effettuazione dei lavori in questione.

Tutte le unità sono tenute a transitare ad una distanza di sicurezza dall'area di cui al precedente comma e dalle unità dedite alle operazioni di bonifica, mantenendo la minima velocità per la manovra in sicurezza e ponendo comunque la massima attenzione alle eventuali segnalazioni provenienti dal personale della ditta esecutrice dei lavori.

### **Articolo 2**

L'Impresa SO.GE.L.MA S.r.l. esecutrice degli interventi di bonifica deve garantire l'idoneo segnalamento delle aree interessate, oltreché dei mezzi operanti (COLREG 72).

L'inizio e la sospensione quotidiana delle attività devono essere comunicati, a cura del responsabile dei lavori, alla Sala Operativa della Capitaneria di porto di Venezia, tramite VHF canali 13 e 16, al pari del termine lavori.

La Capitaneria di porto di Venezia può in ogni momento richiedere la sospensione dei lavori, per ragioni connesse alla sicurezza della navigazione e alla salvaguardia della vita umana in mare.

All'eventuale ritrovamento di ordigni e/o residuati bellici, l'impresa operante deve immediatamente sospendere le operazioni, mettendo in sicurezza l'area interessata, e informare la Sala Operativa della Capitaneria di porto di Venezia, per l'attivazione delle procedure del caso.

### Articolo 3

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi:

- dell'art. 53, comma 3 del Decreto legislativo n°171/2005 e ss.mm./ii., se alla condotta di un'unità da diporto;
- incorreranno, negli altri casi, a seconda della fattispecie, nelle sanzioni di cui all'art. 1174, comma 1 ovvero dell'art. 1231 del Codice della Navigazione.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alla persone e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, pubblicizzata mediante inclusione nella sezione "Ordinanze e Avvisi" del proprio sito *web* istituzionale [www.guardiacostiera.gov/venezia](http://www.guardiacostiera.gov/venezia).

Venezia, 04/05/2018



IL COMANDANTE  
CA (CP) Goffredo BON